Firmato digitalmente da:
Pisani Francesco
Firmato il 18/03/2025 22:00
Seriale Certificato: 4139976
Valido dal 09/01/2025 al 09/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47 del 18.03.2025

Oggetto: Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 del mese di marzo alle ore 18,45 in video conferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=mb84ede8f5938c39703d84e5605d05b76 in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso

- che il Comune di Chieti, con deliberazione Consiglio comunale n.320 del 22.6.2023 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- che con D.P.R. del 2.8.2023è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 TUEL nelle persone dei dottori Nello Rapini, Guglielmo Lancasteri e Francesco Pisani;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;

Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenzioso con

ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;
- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi (società in house costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, occorre poter disporre con tempestività e continuità di professionisti di fiducia e di adeguato livello di esperienza e specializzazione;

Dato atto che l'OSL:
- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente, essendo Organo Straordinario del Comune;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri Organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali ordinari soltanto nell'attività propria della liquidazione;

Rilevato:
- che l'OSL è Organo straordinario del Comune e non organo statale e, quindi, in caso di giudizio, non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato ma può decidere se avvalersi dei legali interni o procedere ad apposito incarico a professionista esterno;

Visto che l'OSL ha per Legge ampio potere di auto-organizzzazione ed in specie:
- art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 per il quale: "*3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale,* ***acquisire consulenze*** *e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.*";
- art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993, per il quale: "*16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può (.....)* ***incaricare professionisti*** *o funzionari pubblici (....) con onere a carico della liquidazione.*"

Dato atto che in merito la situazione degli Uffici comunali è la seguente:
- tra il personale sinora assegnato all'Ufficio di supporto OSL non vi è un avvocato iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati della PA;
- il Comune per le condizioni di organico in cui versa ha notevoli difficoltà di assegnare ulteriore personale;
- esiste un'Avvocatura civica dotata di due avvocati iscritti all'elenco speciale che svolgono sia l'attività di patrocinio sia l'attività amministrativa di supporto alla difesa civica in senso stretto e che, per la già notevole mole di lavoro oltre che per la specialità della materia, hanno già manifestato l'indisponibilità ad assumere a loro carico anche il contenzioso tributario (seguito da sempre dalla Teateservizi srl attraverso propri funzionari);
- parimenti indisponibile si è dichiarato il Settore Finanziario a causa dei pressanti impegni conseguenti alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente;
- l'assistenza, consulenza e patrocinio di cui l'OSL abbisogna è di natura altamente specialistica per la straordinarietà della situazione di dissesto e delle materie di diritto sostanziale e processuale interessate;
- la suddetta attività di supporto legale necessita di estrema tempestività e continuità e non è opportuno venga dilazionata o frazionata nel tempo e nei soggetti incaricati;

Ritenuto:

quindi, che in tale situazione non sia possibile, opportuno e utile avvalersi delle Professionalità interne

ed occorre, invece, rivolgersi ad idonei professionisti esterni;

in tale direttiva, la OSL ha richiesto all'Ordine degli Avvocati di Chieti la segnalazione di professionisti esperti in materia;

Visto l'avviso con il quale l'Ordine degli Avvocati ha invitato gli iscritti a segnalare il proprio interesse ad assumere gli incarichi richiesti entro il 24 marzo 2025;

Ritenuto che non sia possibile attendere l'esito dell'interpello in ragione di imminenti udienze fissate e della necessità di rispettare i termini di legge per la costituzione in giudizio e/o il deposito di memorie difensive;

Considerato che un gruppo di lavoro costituito dagli Avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis (entrambe del Foro di Chieti) Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino (entrambe del foro di Pescara), professioniste esperte in materia tributaria, ha già manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico richiesto;

Ritenuto, allo stato, opportuno stabilire un unico rapporto professionale con Team di Avvocati esterni, anziché frazionare gli incarichi rivolgendosi di volta in volta a diversi soggetti, per i seguenti motivi:
- il valore economico stimato delle attività legali da commissionare non pare elevato e tale da superare i limiti tecnici e di opportunità che richiederebbero il frazionamento dell'incarico;
- l'unicità del rapporto di collaborazione ha notevoli benefici di tempo e modalità standard di gestione degli incarichi che è di per sé fattore di efficienza ed efficacia amministrativa ed eventualmente processuale;
- comporta anche un tendenziale risparmio di spesa per le migliori condizioni praticabili nel caso di sostanziale pluralità degli specifici incarichi professionali affidabili;
- risulta la migliore modalità per assicurare la necessaria fiduciarietà (*intuitu personae*) dell'incarico legale, discendente dai principi costituzionali in materia di diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed oggetto di disciplina legislativa interna e comunitaria;

Richiamate le note agli atti trasmesse a mezzo PEC, con le quali le suddette professioniste hanno inviato la prima documentazione necessaria e concordato con i contenuti dell'incarico da assegnare e le relative condizioni giuridico-economiche;

Visti i seguenti documenti:
- *curriculum* professionale dell'Avv. Sara Bascelli (depositato in atti);
- *curriculum* professionale dell'Avv. Francesca De Vincentiis (depositato in atti);
- *curriculum* professionale dell'Avv. Chiara Di Cola (depositato in atti);
- *curriculum* professionale dell'Avv. Giorgia Di Sabatino (depositato in atti);
- proposta per la disciplina dell'incarico professionale, concordato tra le parti, parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

Richiamate le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D. Lgs. n36/2023), che prevede:

"Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.
1. Le disposizioni del presente codice ***non si applicano*** *agli appalti e alle concessioni di servizi: (... ...)*
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti ***servizi legali****:*
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni

internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (.....)
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'art. 50 "contratti sottosoglia";

In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure **Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),**

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 *è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia) che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa_della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.*

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che *"A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*

La Corte evidenzia che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica;

Richiamati
Gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

Ritenuto necessario procedere a deliberare in merito;

DELIBERA

1) ***per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate di affidare*** agli avv.ti Avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis (entrambe del Foro di Chieti) Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino (entrambe del foro di Pescara), alle condizioni tutte, giuridico-economiche, di cui all'allegata proposta, la rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL *ex* art. 252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente e previa fase ricognitiva dei contenziosi in essere;

2) di dare atto che la spesa preventivata per la preliminare attività ricognitiva pari a Euro 4.000,00 oltre accessori di legge-come da proposta in atti è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa, così come saranno a carico della stessa gestione straordinaria liquidatoria le spese da sostenere per le conseguenti eventuali costituzioni in giudizio;

3) di subordinare gli incarichi di cui al punto 1) ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'OSL nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;

4) di istituire, all'esito della procedura di interpello attivata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta dell'OSL, un elenco di professionisti cui attingere in caso di necessità e per il conferimento di ulteriori nuovi incarichi

5) di trasmettere la presente al Comune di Chieti per gli adempimenti conseguenti anche di natura contabile nonché alle incaricate professioniste;

6) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

Il Presidente- Dott Nello Rapini

Componente- Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente- Dott. Francesco Pisani

Il Segretario Generale

Firmato digitalmente da:
GUGLIELMO LANCASTERI
Firmato il 19/03/2025 10:27
Seriale Certificato: 13398987
Valido dal 19/10/2022 al 31/10/2025
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

ALLEGATO 1

Da: PEC Sara Bascelli <sarabascelli@pec.it>
Oggetto: Proposta di preventivo per consulenza legale – Ricognizione contenzioso tributario Teate servizi e OSL Chieti
Data: 16 marzo 2025 alle ore 23:42:16 CET
A: protocollo@pec.comune.chieti.it, oslchieti@legalmail.it, segretario.generale@comune.chieti.it, patrizia.tracanna@comune.chieti.it, marco.morgione@comune.chieti.it, oslchieti@gmail.com, nello.rapini@rsmitaly.com, francescopisani66@libero.it, studio@lancasteri.it
Cc: chiaradicola78@gmail.com, avv.francescadevincentiis@gmail.com, "Avv. Giorgia Di Sabatino" <avv.disabatino@basilavecchia.it>

Gent.mi,
con la presente, sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra proposta di preventivo per l'attività di consulenza legale relativa alla ricognizione del contenzioso tributario in essere in capo a Teate Servizi, al suo fallimento e alla OSL di Chieti.
L'incarico prevede un'analisi approfondita di tutte le posizioni attualmente pendenti, con l'obiettivo di identificarne lo stato procedurale e valutarne le possibili evoluzioni. Si tratta di un incarico quadro, che include sia la ricognizione generale del contenzioso sia la possibilità di affidare successivi incarichi specifici per la gestione delle singole posizioni individuate.
L'attività sarà svolta da un team di avvocati composto da: avv. Sara Bascelli, avv. Chiara Di Cola, avv. Giorgia Di Sabatino e avv. Francesca De Vincentiis, che procederà all'esame della documentazione disponibile e alla redazione di una relazione riepilogativa, contenente l'elenco dettagliato dei contenziosi in corso e il loro stato procedurale. La ricognizione presso le Corti Tributarie di primo e secondo grado avverrà tramite richieste formali agli uffici competenti, basandosi sulle informazioni fornite dall'ente e sulla verifica dei ricorsi notificati alla OSL.A seguito della ricognizione, l'OSL potrà conferire incarichi specifici per la gestione delle singole posizioni emerse, inclusa l'eventuale costituzione nei giudizi e la definizione delle strategie di risoluzione. L'assegnazione delle singole pratiche comprenderà anche la predisposizione delle istanze di accesso ai fascicoli, necessarie per acquisire la documentazione utile alla valutazione delle posizioni.
Il compenso per l'attività di ricognizione e analisi sopra descritta è preventivato in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre iva e CPA, determinato sulla base della media tra i valori minimi e medi previsti per attività stragiudiziali di valore indeterminabile ad alta complessità.
Per le pratiche assegnate successivamente alla ricognizione, il compenso sarà calcolato sulla base della media tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento. Nel caso in cui, dopo la ricognizione, si opti per non procedere alla costituzione nei giudizi o per definire le controversie in autotutela, sarà comunque dovuto il compenso per la fase di studio, calcolato secondo lo stesso criterio.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti Sara Bascelli anche per Avv.te Chiara Di Cola, Giorgia Di Sabatino e Francesca De Vincentiis
Avv. Sara Bascelli
Studio Legale Basilavecchia
Via Regina Elena, 78
65122 Pescara
Email Avv.bascelli@basilavecchia.it
Tel. 08576681 cell. 3477851704

COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"
Segreteria Generale
C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 47** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 20 marzo 2025 al 03 aprile 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 20 marzo 2025

COMUNE DI CHIETI - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia